

**COOPERATIVA SOCIALE COOSS MARCHE**

**– ONLUS –**

**SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI**

**Assemblea generale dei Soci in seduta ordinaria e straordinaria**

**Prima convocazione del 05 novembre 2020 – Seconda convocazione del 09 novembre 2020**

**Elenco dei documenti a disposizione dei partecipanti**

**PRIMA PARTE ORDINARIA**

- 1) Proposta di modifica dell'articolo 12 del regolamento interno di cui all'articolo 6 della Legge 142/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - Sintesi della proposta di modifica Pag. 2 - 4
  
- 2) Ratifica cooptazione di un consigliere in sostituzione di altrettanto dimissionario a norma dell'articolo 2386 del Codice Civile e dell'articolo 49 dello Statuto Sociale;
  - Sintesi della proposta di delibera Pag. 5

**PARTE STRAORDINARIA:**

- 1) Proposta di modifiche agli articoli 12, 13 e 14 dello Statuto Sociale;
  - Sintesi delle modifiche proposte Pag. 6 - 8

**SECONDA PARTE ORDINARIA:**

- 3) Proposta di modifiche della deliberazione della Assemblea dei Soci del 30/06/2020 relativamente all'apporto dei Soci per il superamento dello stato di crisi straordinaria derivante da pandemia COVID-19.
  - Sintesi delle modifiche proposte Pag. 9

Ancona 21 ottobre 2020

## COOSS MARCHE – ONLUS SOC.COOP. P.A.

Assemblea generale dei Soci 5 novembre 2020 e seconda convocazione 9 novembre 2020

### 1) Sintesi delle modifiche proposte all'articolo 12 del regolamento interno legge 142/2001

#### Premessa (valida per il presente punto e per il punto sulle modifiche statutarie)

Il Ministero dello Sviluppo Economico – MiSE – con lettera circolare del 07/01/2020 inviata a tutti i revisori delle cooperative ha invitato gli stessi a segnalare norme statutarie e comportamenti da parte degli organi amministrativi delle cooperative che a loro dire non sarebbero compatibili con il corretto equilibrio tra lo status di Socio e lo scambio mutualistico (rapporto di lavoro instaurato con la Cooperativa), soprattutto per quanto riguarderebbe l'automatismo di esclusione dalla compagine societaria per quei Soci che interrompono il rapporto di lavoro per le cause più varie.

Con la stessa lettera circolare vengono definiti altresì i casi per cui sarebbe possibile procedere alla esclusione immediata (giusta causa e/o motivi disciplinari giustificato motivo soggettivo o mancato superamento del periodo di prova, perdita di appalto e conseguente assunzione del Socio presso diverso datore di lavoro) fermo restando che nei casi di richieste di recesso dei Soci dalla compagine sociale queste possono essere immediatamente accettate.

Evidenzia quindi che le esclusioni dalla compagine sociale vanno adeguatamente motivate e indica degli archi temporali (12 mesi in generale e 6 mesi in caso di licenziamento collettivo) nel corso dei quali la Cooperativa potrebbe trovare occasioni di reimpiego dei Soci.

Le modifiche proposte al regolamento interno ed allo Statuto Sociale (parte successiva straordinaria) intendono recepire le suddette indicazioni inserendo conseguenti disposizioni cui dovranno attenersi gli organi sociali della Cooperativa.

#### PROPOSTA DI MODIFICHE ALL'ART. 12 REGOLAMENTO INTERNO L. 142/01

Testo vigente		Testo proposto	
C.	Testo	C.	Testo
	<b>Risoluzione del rapporto di lavoro e del rapporto sociale</b>		<b>Risoluzione del rapporto di lavoro e del rapporto sociale</b>
1	Il licenziamento del Socio lavoratore per giusta causa o giustificato motivo è regolato dalla legge e dal contratto collettivo.	1	Il licenziamento del Socio lavoratore per giusta causa o <b>giustificati motivi</b> è regolato dalla legge e dal contratto collettivo.
2	Nel caso di licenziamenti collettivi per riduzione del personale, ove sussista l'obbligo di esperire la procedura di mobilità, la stessa, dovrà essere preceduta dall'approvazione da parte dell'Assemblea del programma di mobilità.	2	Nel caso di licenziamenti collettivi per riduzione del personale, ove sussista l'obbligo di esperire la procedura di <b>licenziamento collettivo</b> <del>mobilità</del> , la stessa, dovrà essere preceduta dall'approvazione da parte dell'Assemblea del programma di <del>mobilità</del> <b>riduzione del personale il quale dovrà tener conto dello status di Socio dei lavoratori coinvolti.</b>
3	La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, ragione o causa, comporta la contestuale risoluzione del rapporto sociale per recesso o esclusione, secondo quanto stabilito dallo Statuto Sociale.	3	La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, ragione o causa, <b>potrà comportare</b> la contestuale risoluzione del rapporto sociale per recesso o esclusione, secondo <b>i tempi e le modalità stabiliti</b> <del>quanto stabilito</del> dallo Statuto Sociale. <b>In ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi oggettivi non comporta l'automatica risoluzione del rapporto associativo per esclusione del Socio.</b>
4	A norma dello Statuto Sociale, salva contraria disposizione adottata dal Consiglio di Amministrazione, allo scioglimento del	4	A norma dello Statuto Sociale, salva contraria <b>decisione</b> <del>disposizione</del> adottata dal Consiglio di Amministrazione, allo scioglimento del rapporto

	rapporto sociale per recesso o esclusione del Socio cooperatore consegue lo scioglimento dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con lo stesso Socio.		sociale per recesso o esclusione del Socio cooperatore consegue lo scioglimento dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con lo stesso Socio.
5	<p>Salvo l'ipotesi di cui alla lettera E) dell'articolo 7 l'ulteriore rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato non può essere risolto da alcuna delle parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti in giorni di calendario, come segue, distinti per livello ed anzianità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Livello A1: 15 giorni di preavviso per anzianità di servizio fino a 3 anni, 30 giorni oltre</li> <li>- Livello A2: 15 giorni di preavviso per anzianità di servizio fino a 3 anni, 30 giorni oltre</li> <li>- Livello B1: 15 giorni di preavviso per anzianità di servizio fino a 3 anni, 30 giorni oltre</li> <li>- Livello C1: 15 giorni di preavviso per anzianità di servizio fino a 3 anni, 30 giorni oltre</li> <li>- Livello C2: 30 giorni di preavviso per anzianità di servizio fino a 3 anni, 45 giorni oltre</li> <li>- Livello C3: 45 giorni di preavviso per anzianità di servizio fino a 3 anni, 60 giorni oltre</li> <li>- Livello D1: 45 giorni di preavviso per anzianità di servizio fino a 3 anni, 60 giorni oltre</li> <li>- Livello D2: 45 giorni di preavviso per anzianità di servizio fino a 3 anni, 60 giorni oltre</li> <li>- Livello D3: 45 giorni di preavviso per anzianità di servizio fino a 3 anni, 60 giorni oltre</li> <li>- Livello E1: 45 giorni di preavviso per anzianità di servizio fino a 3 anni, 60 giorni oltre</li> <li>- Livello E2: 90 giorni di preavviso per anzianità di servizio fino a 3 anni, 120 giorni oltre</li> <li>- Livello F1: 90 giorni di preavviso per anzianità di servizio fino a 3 anni, 120 giorni oltre</li> <li>- Livello F2: 90 giorni di preavviso per anzianità di servizio fino a 3 anni, 120</li> </ul>	5	<p>Salvo l'ipotesi di cui alla lettera E) dell'articolo 7 l'ulteriore rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato non può essere risolto da alcuna delle parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti in giorni di calendario, come segue, distinti per livello ed anzianità:</p> <p><b>Area/Categoria A:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Livello A1: 15 giorni di preavviso per anzianità di servizio fino a 3 anni, 30 giorni oltre</li> <li>- Livello A2: 15 giorni di preavviso per anzianità di servizio fino a 3 anni, 30 giorni oltre</li> </ul> <p><b>Area/categoria B:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Livello B1: 15 giorni di preavviso per anzianità di servizio fino a 3 anni, 30 giorni oltre</li> </ul> <p><b>Area/categoria C:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Livello C1: 15 giorni di preavviso per anzianità di servizio fino a 3 anni, 30 giorni oltre</li> <li>- Livello C2: 30 giorni di preavviso per anzianità di servizio fino a 3 anni, 45 giorni oltre</li> <li>- Livello C3: 45 giorni di preavviso per anzianità di servizio fino a 3 anni, 60 giorni oltre</li> </ul> <p><b>Area/categoria D:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Livello D1: 45 giorni di preavviso per anzianità di servizio fino a 3 anni, 60 giorni oltre</li> <li>- Livello D2: 45 giorni di preavviso per anzianità di servizio fino a 3 anni, 60 giorni oltre</li> <li>- Livello D3: 45 giorni di preavviso per anzianità di servizio fino a 3 anni, 60 giorni oltre</li> </ul> <p><b>Area/categoria E:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Livello E1: 45 giorni di preavviso per anzianità di servizio fino a 3 anni, 60 giorni oltre</li> <li>- Livello E2: 90 giorni di preavviso per anzianità di servizio fino a 3 anni, 120 giorni oltre</li> </ul> <p><b>Area/categoria F:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Livello F1: 90 giorni di preavviso per anzianità di servizio fino a 3 anni, 120 giorni oltre</li> <li>- Livello F2: 90 giorni di preavviso per anzianità di servizio fino a 3 anni, 120 giorni oltre</li> </ul>

	giorni oltre		
<b>Per i restanti commi dell'articolo 12, dal n. 6 al n. 10, non vengono proposte modifiche</b>			

**Si propone quindi di apportare le stesse modifiche alla declaratoria dei livelli di cui al comma 5 dell'articolo 12 a tutte le altre parti del regolamento interno in cui si faccia riferimento agli inquadramenti contrattuali**

-o0o-

**COOSS MARCHE – ONLUS SOC.COOP. P.A.**  
**Assemblea generale dei Soci 5 novembre 2020 e seconda convocazione 9 novembre 2020**

**Proposta sul punto 2 della PRIMA PARTE ORDINARIA dell'Ordine del Giorno**

**2) Ratifica della sostituzione per cooptazione di un consigliere dimissionario**

A seguito delle dimissioni di un proprio componente, l'Organo Amministrativo della Cooperativa ha sostituito mediante cooptazione, a norma dell'articolo 2386 del Codice Civile e dell'articolo 49 dello Statuto Sociale, un socio consigliere dimissionario, con un altro in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto medesimo per cui si chiede alla Assemblea di ratificarne la cooptazione stessa.

In caso di ratifica da parte della Assemblea il consigliere cooptato resterà in carica sino alla scadenza naturale dell'attuale mandato attribuito all'organo amministrativo.

Si propone quindi l'approvazione della seguente delibera:

- di ratificare la cooptazione del Consigliere Gentili Gabriele, nato a Pergola (PU) il 23/10/1976, in sostituzione di un consigliere dimissionario;
- di dar mandato al Presidente a compiere tutti gli atti conseguenti ed inerenti alla delibera assunta.

-o0o-

**COOSS MARCHE – ONLUS SOC.COOP. P.A.**

**Assemblea generale dei Soci 5 novembre 2020 e seconda convocazione 9 novembre 2020**

**1) Sintesi delle modifiche proposte agli articoli 12, 13 e 14 dello Statuto Sociale**

**Premessa (vedi premessa a pagina 2)**

**COOSS MARCHE PROPOSTA DI MODIFICHE STATUTARIE**

Testo vigente			Testo proposto		
Art.	C.	Testo	Art.	C.	Testo
<b>12</b>		<b>Recesso</b>	<b>12</b>		<b>Recesso</b>
<b>Per i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 12 non vengono proposte modifiche</b>					
12	4	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla Cooperativa per iscritto, tramite lettera raccomandata con lo stesso termine di preavviso previsto dalla disciplina dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.	12	4	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla Cooperativa per iscritto, tramite lettera raccomandata, <b>anche a mano, o altro mezzo equivalente</b> , con lo stesso termine di preavviso previsto dalla disciplina dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.
<b>Per i commi seguenti fino al numero 9 dell'articolo 12 non vengono proposte modifiche</b>					
<b>13</b>		<b>Esclusione</b>	<b>13</b>		<b>Esclusione</b>
13	1	L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti dei Soci cooperatori: a) che non abbiano o abbiano perso i requisiti di ammissibilità e/o non siano più in condizioni, per qualsiasi causa, di partecipare al conseguimento degli scopi sociali; b) che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale; c) che vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità prevista dall'articolo 6; d) che non ottemperino alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o dal rapporto mutualistico con gravi inadempienze, che non consentano la prosecuzione del rapporto sociale; e) che, senza giustificato motivo e pur dopo formale sollecitazione e diffida, si rendano morosi, oltre che nel versamento delle azioni sottoscritte, altresì nel pagamento dei debiti eventualmente contratti verso la Cooperativa per qualsiasi titolo; f) che, senza giustificato motivo, si rifiutino di prestare la propria attività	13	1	L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti dei Soci cooperatori: a) che non abbiano o abbiano perso i requisiti di ammissibilità e/o non siano più in condizioni, per qualsiasi causa, di partecipare al conseguimento degli scopi sociali; b) che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale; c) che vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità prevista dall'articolo 6; d) che non ottemperino alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o dal rapporto mutualistico con gravi inadempienze, che non consentano la prosecuzione del rapporto sociale; e) che, senza giustificato motivo e pur dopo formale sollecitazione e diffida, si rendano morosi, oltre che nel versamento delle azioni sottoscritte, altresì nel pagamento dei debiti eventualmente contratti verso la Cooperativa per qualsiasi titolo; f) che, senza giustificato motivo, si rifiutino di prestare la propria attività

	<p>lavorativa o che nell'esecuzione di quest'ultima violino gli obblighi previsti da regolamento interno e/o da contratto con gravi inadempienze ai sensi dell'art. 1455 Codice Civile;</p> <p>g) che abbiano comunicato le proprie dimissioni dal rapporto di lavoro o che abbiano risolto tale rapporto con la Cooperativa per mutuo consenso,</p> <p>salva, in questi casi, la facoltà del Consiglio di Amministrazione di astenersi dal deliberare l'esclusione in considerazione delle caratteristiche del rapporto di lavoro risolto, dei motivi della sua risoluzione nonché delle esigenze dell'impresa sociale;</p> <p>h) che, avendo instaurato un rapporto di lavoro subordinato con la Cooperativa, subiscano un licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo o oggettivo;</p>		<p>lavorativa o che nell'esecuzione di quest'ultima violino gli obblighi previsti da regolamento interno e/o da contratto con gravi inadempienze ai sensi dell'art. 1455 Codice Civile;</p> <p>g) che abbiano comunicato le proprie dimissioni dal rapporto di lavoro o che abbiano risolto tale rapporto con la Cooperativa per mutuo consenso <b>o, in generale, per giustificati motivi oggettivi.</b></p> <p><b>In questi casi il Consiglio di Amministrazione, dopo l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale si è verificata la cessazione del rapporto lavorativo e sulla base di adeguate motivazioni che dovranno essere esplicitate nella delibera di esclusione, provvederà ad assumere la conseguente delibera. È fatta salva, comunque, in questi casi, la facoltà del Consiglio di Amministrazione di astenersi dal deliberare l'esclusione in considerazione delle caratteristiche del rapporto di lavoro risolto, dei motivi della sua risoluzione nonché delle esigenze dell'impresa sociale;</b></p> <p>h) che, avendo instaurato un rapporto di lavoro subordinato con la Cooperativa, subiscano un licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo <b>o per mancato superamento del periodo di prova o per perdita di appalto da parte della Cooperativa con conseguente assunzione del Socio presso diverso datore di lavoro;</b></p> <p>i) <b>che, avendo instaurato un rapporto di lavoro subordinato con la Cooperativa, subiscano un licenziamento a seguito di procedura di licenziamento collettivo. In questi casi il Consiglio di Amministrazione, dopo il termine di 6 (sei) mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e sulla base di adeguate motivazioni che dovranno essere esplicitate nella delibera di esclusione, provvederà ad assumere la conseguente delibera;</b></p>
--	--	--	--

		<p>i) il cui rapporto di lavoro diverso da quello subordinato sia risolto dalla Cooperativa per loro inadempienza;</p> <p>j) che violino uno o più dei divieti di cui al precedente articolo 9;</p> <p>k) che svolgano, o tentino di svolgere, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;</p> <p>l) che in qualunque modo arrechino danni alla Cooperativa;</p> <p>m) che vengano condannati con sentenza penale irrevocabile per delitti contro la persona, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la Pubblica Amministrazione o per delitti concernenti la violazione delle norme che vietano l'utilizzo di sostanze stupefacenti;</p> <p>n) che violino le norme del Codice Etico aziendale adottato dalla Cooperativa;</p> <p>o) che siano gravemente negligenti nell'esecuzione dei lavori o degli ordini che implicino o possano implicare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli ambienti.</p>			<p>j) il cui rapporto di lavoro diverso da quello subordinato sia risolto dalla Cooperativa per loro inadempienza;</p> <p>k) che violino uno o più dei divieti di cui al precedente articolo 9;</p> <p>l) che svolgano, o tentino di svolgere, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;</p> <p>m) che in qualunque modo arrechino danni alla Cooperativa;</p> <p>n) che vengano condannati con sentenza penale irrevocabile per delitti contro la persona, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la Pubblica Amministrazione o per delitti concernenti la violazione delle norme che vietano l'utilizzo di sostanze stupefacenti;</p> <p>o) che violino le norme del Codice Etico aziendale adottato dalla Cooperativa;</p> <p>p) che siano gravemente negligenti nell'esecuzione dei lavori o degli ordini che implicino o possano implicare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli ambienti.</p>
<b>Per i commi da 2 a 9 dell'articolo 13 non vengono proposte modifiche</b>					
13	10	Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, salvo diversa e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.	13	10	Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione, <b>nei modi e nei termini previsti dal presente Statuto Sociale</b> , determina la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, salvo diversa e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
14		<b>Controversie in materia di recesso o esclusione</b>	14		<b>Controversie in materia di recesso o esclusione</b>
14	1	Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai Soci operatori che ne sono oggetto a mano o mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.	14	1	Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai Soci operatori che ne sono oggetto a mano o mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, <b>anche a mano o altro metodo equivalente.</b>
<b>Per il comma 2 seguente dell'articolo 14 non vengono proposte modifiche</b>					



**COOSS MARCHE – ONLUS SOC.COOP. P.A.**

**Assemblea generale dei Soci 5 novembre 2020 e seconda convocazione 9 novembre 2020**

**3) Sintesi delle modifiche proposte alla delibera della Assemblea dei Soci del 30/06/2020**

**Premessa:** A seguito dell'incontro svoltosi alla presenza del Vice Prefetto in data 14/10/2020 le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL hanno proposto il seguente accordo di gradualità e di conseguenza la Cooperativa propone ai Soci le seguenti modifiche alla delibera della Assemblea dei Soci del 30/06/2020:

**A) Accordo di gradualità**

*in attesa di aggiornamento a seguito risposta da parte delle Organizzazioni Sindacali*

**B) Modifiche alla delibera della Assemblea dei Soci del 30/06/2020**

*in attesa di aggiornamento a seguito risposta da parte delle Organizzazioni Sindacali*

**-000-**

